

SERGIO BOVIO

**Oscillazioni giurisprudenziali in tema di reati
contro la disciplina militare**

SOMMARIO: 1. Il tema - 2. La prima questione - 3. I principi costituzionali - 4. La giurisprudenza comune sul reato di ingiuria - 5. Il principio di offensività - 6. Un caso particolare - 7. La minaccia - 8. Il dolo.

1. Il tema

Principi di civiltà giuridica sempre più stringenti esigono che il legislatore abbandoni il ricorso indiscriminato - proprio di un'epoca ormai al tramonto - alla criminalizzazione di comportamenti che non sono ritenuti ortodossi dalla comunità e proceda alla depenalizzazione di parecchie fattispecie costituenti reato che dovrebbero, invece, essere previste come illeciti amministrativi, essendo ormai considerate di contenuto disvalore sociale. Si sta affermando il principio secondo il quale le condotte penalmente rilevanti debbano essere individuate da parte dell'ordinamento giuridico solamente in relazione alla violazione, effettiva o potenziale, di interessi, beni o valori previsti e tutelati dalla Carta costituzionale; e che di conseguenza il legislatore debba tendere «a configurare come reato un fatto quale *extrema ratio* e cioè solo quando per la tutela di interessi non contingenti ritenga ragionevole il sacrificio della libertà individuale immanente alla sanzione penale (principio di legalità sostanziale)»¹. E si precisa che nell'individuazione dei fatti da qualificare come reato il legislatore non debba essere guidato solamente dalla valutazione del bene giuridico che vuole sottoporre a tutela «ma anche da finalità immediate, determinate dal contesto storico e sociale»².

Il codice penale militare di pace prevede, agli artt. 189 e 196, i reati di ingiurie e minacce fra inferiore e superiore, per i quali contempla pene notevolmente più elevate rispetto alle corrispondenti figure comuni. Sarebbe augurabile che, sulla scia dei principi cui s'è fatto e si farà riferimento, nella valutazione giurisprudenziale dei predetti comportamenti, attualmente severa e formalistica, si tenesse conto del mutamento dei parametri di accettazione sociale diffusa nei riguardi dei fatti che danno luogo a quelle figure di reato allo scopo di accertare, caso per caso, se il comportamento del reo abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato, alla luce

¹ Cass., Sez. IV, 28 giugno 2011, P.G. in proc. Marino, in *Mass. Uff.*, n. 250721.

² Cass., Sez. IV, 28 giugno 2011, P.G. in proc. Marino, cit.

dei principi dettati dalla Corte costituzionale³ e dalla Corte di cassazione⁴. L'interesse alla cui salvaguardia presiedono le citate figure di reato militare non rimarrebbe comunque senza tutela, dato che quei comportamenti sarebbero oggetto di procedimenti e, all'occorrenza, di provvedimenti e sanzioni disciplinari.

2. La prima questione

La giurisprudenza e la dottrina concordano nel ritenere che il reato militare di ingiuria previsto dall'art. 196, co. 2, c.p.m.p. (ma il discorso potrebbe riguardare, con alcune differenze, anche il reato di cui all'art. 189, co. 2, c.p.m.p., la cui architettura è identica) nonostante abbia la medesima struttura del reato comune previsto dall'art. 594 c.p., debba essere considerato reato militare poiché è previsto e punito da una specifica disposizione del codice penale militare di pace. Esso inoltre è ritenuto plurilesivo perché, oltre che la persona, offende anche l'interesse alla coesione e all'ordine delle Forze Armate⁵.

Rispetto al corrispondente reato comune, quindi, il reato militare contiene il predetto elemento specializzante. Per questo motivo si ritiene che non possa essere ravvisata fra le due figure una ipotesi di concorso formale di reati, ma che sussista invece un caso di concorso apparente di norme, poiché nella struttura del secondo reato sono compresi anche gli elementi oggettivi e soggettivi propri del reato comune, il quale resta assorbito nella struttura normativa del primo⁶.

Il reato comune di ingiuria, in definitiva, viene assorbito dal reato previsto dal c.p.m.p. perché i fatti che integrano il primo e che ledono l'onore di una persona, violano – se commessi fra militari e se riguardino cause non estranee al servizio e alla disciplina e non concorrano le altre condizioni elencate dall'art. 199 c.p.m.p. – anche un interesse militare, individuato nella tutela della disciplina. Il delitto di base viene quindi solamente assorbito – così come è delineato nel diritto comune – nella figura del reato militare e forma il presupposto per l'individuazione d'una nuova fattispecie di illecito penale, della quale costituisce un elemento: la condotta del soggetto attivo determina la lesione dell'interesse specifico solamente se essa possa essere fatta rientrare nei parametri dell'ingiuria comune, quale è configurata dall'art. 594 c.p. E invece la

³ Corte cost., nn. 225 del 2008, 265 del 2005, 263 e 519 del 2000, 360 del 1995.

⁴ Cass., Sez. un., 24 aprile 2008, Di Salvia, in *Mass. Uff.*, n. 239921; Id., Sez., IV, 28 giugno 2011, P.G. in proc. Marino, cit.

⁵ Cass., Sez. I, 5 maggio 2008, Poggiali e altro, in *Mass. Uff.*, n. 240420.

⁶ Cass., Sez. I, 11 maggio 2011, Confl. giur. in proc. Rena, in *Mass. Uff.*, n. 250699.

giurisprudenza ritiene che «in tema di ingiuria a un inferiore, reato previsto dall'art. 196 cod. pen. mil., la posizione di supremazia gerarchica dell'autore rispetto alla persona offesa non consente di considerare prive di contenuto lesivo espressioni volgari, pur ormai prive, nel linguaggio comune e tra pari, di qualsiasi connotazione offensiva e solo indicative di impoverimento del linguaggio e dell'educazione, in quanto esse, se rivolte a un sottoposto, in violazione delle regole di disciplina e dei principi che devono ispirarle in forza dell'art. 53, co. 3, Cost., riacquistano appieno il loro specifico significato spregiativo, penalmente rilevante»⁷.

È necessario chiedersi se sia ipotizzabile che la sussistenza del reato di ingiuria militare possa dipendere dall'applicazione di criteri di valutazione diversi da quelli utilizzati per stabilire se un fatto possa essere inquadrato nella figura prevista dal Codice penale comune.

Non v'è dubbio che il giudizio sul reato militare, che costituisce, come sostenuto dalla Corte Suprema, una «violazione delle regole di disciplina», debba tener conto di quelle regole. Nel caso di specie la norma cui far riferimento è quella prevista dall'art. 36 del Regolamento di disciplina (d.p.r. 18 luglio 1986, n. 545), compresa fra le «norme di comportamento». Il militare, alla luce del secondo comma della norma citata, «(...) ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza» e più in particolare, precisa il co. 3, deve «astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro». La normativa sul comportamento riguarda tutto il personale elencato dall'art. 3 Reg., considerato che fra le norme concernenti i «doveri dei superiori» (capo II Reg.) non sono previste regole ulteriori o specificazioni della normativa generale. Si deduce dalle disposizioni ora richiamate che il comportamento imposto dal Regolamento al militare di qualsiasi grado è il medesimo che viene richiesto a qualunque cittadino che, come animale sociale, deve osservare le astratte, imprecise, variabili e sempre diverse nel tempo, norme consuetudinarie di relazione che vengono fatte proprie, altrettanto astrattamente, sia dal codice penale che dal Regolamento di disciplina il quale, come già detto, aggiunge che il militare non deve «pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro». Quali siano le norme di civile convivenza e quali possano essere le espressioni verbali che ledono la dignità ed il decoro della persona non viene precisato dalla norma-

⁷ Cass., Sez. I, 10 febbraio 2009, Ottaviano e altro, in *Mass. Uff.*, n. 243545; Id., Sez. I, 22 gennaio 2014, P.G. in proc. Torre, *ivi*, n. 259415.

tiva regolamentare, la quale deve essere integrata, per l'individuazione delle norme consuetudinarie di creazione sociale spontanea (che non possono essere imposte dallo Stato etico, il quale è del tutto estraneo ai principi costituzionali), che per questa loro origine variano nel tempo col variare dei costumi e regolano i rapporti interpersonali nel consorzio civile genericamente inteso, nell'ampia comunità che forma la base dello Stato. Ne consegue che sono, e devono essere, comuni, nella società civile come in quella militare (che è una parte di quella), i parametri per giudicare della trasgressione delle regole di «civile convivenza» richiamate dall'art. 36 Reg. disciplina, e quindi per accertare se una espressione verbale sia o non sia ingiuriosa, se offenda oppure no la dignità ed il decoro d'una qualsiasi persona appartenente ad una data comunità (nel caso di specie, la comunità che forma la Repubblica italiana). Se così è, i parametri suddetti devono essere rinvenuti, in campo giuridico, nella giurisprudenza ordinaria riguardante il reato comune di ingiuria. La scelta ha una sua spiegazione: la giurisdizione ordinaria giudica i comportamenti di tutti coloro che formano la comunità, il popolo in tutte le sue componenti, e deve essere considerata, in tempo di pace, la giurisdizione normale, prevalente su quella militare⁸.

3. I principi costituzionali

Il co. 3 dell'art. 52 Cost. dispone: «l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica». La disposizione vuol significare, secondo gli interpreti⁹, che l'ordinamento predetto deve adeguarsi ai principi fondamentali della Costituzione e, in particolare, a quelli che garantiscono i diritti inviolabili (art. 2) e l'eguaglianza (art. 3) dei cittadini, così da «realizzare al meglio il principio di permeabilizzazione dell'ordinamento delle Forze armate allo spirito e ai valori democratici dello Stato»¹⁰ e, si potrebbe aggiungere, della comunità intera. Ne deriva, pertanto, che l'ordinamento militare non è né autonomo (arg. ex art. 33, co. 5, Cost.) né interno ad una formazione sociale (cfr. art. 39, co. 3, Cost.) ma, alla pari di quello giudiziario, è un ordinamento degli uffici (art. 97, co. 2, Cost.) «di un ramo speciale della P.A. che non si presenta come un aliud o contrario, bensì solo come un regime basato su deroghe puntuali rispetto al modello dell'amministrazione civile»¹¹.

Sul tema dell'interpretazione dell'art. 52, co. 3, Cost. è intervenuta più volte la

⁸ Corte cost., nn. 206 e 207 del 1987, 78 del 1989 e 429 del 1992.

⁹ LUTHER-BIFULCO-CELOTTO-OLIVETTI-JORG, *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, 1048.

¹⁰ LUTHER-BIFULCO-CELOTTO-OLIVETTI-JORG, *Commentario alla Costituzione*, cit., 1049.

¹¹ LUTHER-BIFULCO-CELOTTO-OLIVETTI-JORG, *Commentario alla Costituzione*, cit., 1048.

Corte costituzionale la quale, in una fondamentale sentenza¹², i cui principi sono stati accolti e confermati da successive numerose pronunce¹³, ha affermato che in passato vigeva una concezione “istituzionalistica” dell’ordinamento militare, nel cui ambito la giustizia: «era fondata sulla diversità ed autonomia dell’ordinamento militare rispetto all’ordinamento statale» e ciò perché il ricorso alla giurisdizione dello Stato «da una parte avrebbe avuto il significato di un’indebita interferenza in un ordine del tutto diverso (...) e dall’altra parte non sarebbe mai riuscita a cogliere l’esatto significato delle violazioni dell’ordine militare, significato che, per la concezione istituzionalistica dell’ordinamento militare è dato comprendere solo a chi vive nel sistema socio-giuridico dello stesso ordine». La Corte ha sostenuto che la Costituzione ha ricondotto l’ordinamento militare nell’ambito del generale ordinamento statale, che è «particolarmente rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini, militari oppur no» e ha concluso sostenendo che «(...) dall’avvento della Costituzione repubblicana il diritto penale militare di pace, sostanziale e processuale, non solo non può più ritenersi avulso dal sistema generale garantistico dello Stato, ma non va più esaltato come posto a tutela di beni e di valori di tale particolare importanza da superare, nella gerarchia dei valori garantiti, tutti gli altri (...) gli oggetti specificamente tutelati dal diritto penale sostanziale militare di pace e, pertanto, gli oggetti a garanzia dei quali è prevista la procedura penale militare di pace, non possono, per se stessi, in ogni caso, essere considerati superiori e più importanti di tutti gli altri beni costituzionalmente od ordinariamente tutelati».

In un’altra sentenza¹⁴ la Corte costituzionale ha precisato «che la struttura militare non è un ordinamento estraneo, ma costituisce un’articolazione dello Stato che in esso vive e ai cui valori costituzionali s’informa» e ha affermato, con ancora maggiore chiarezza ed estensione, che sono ormai superate «le ragioni storiche di un ordinamento originario e primario delle Forze armate, quasi di una società separata rispetto a quella dei cittadini». L’ordinamento militare, anzi, ha sostenuto il giudice delle leggi: «deve essere ricondotto nell’ambito del generale ordinamento statale, rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini (...) la garanzia dei diritti fondamentali di cui sono titolari i singoli “cittadini militari” non recede quindi di fronte alle esigenze della struttura militare»¹⁵.

La società militare, dunque, non è più distinguibile, come in passato, da quel-

¹² Corte cost., n. 278 del 1987.

¹³ Corte cost., nn. 78 del 1989, 60 del 1996, 449 del 1999 e 332 del 2000.

¹⁴ Corte cost., n. 449 del 1999.

¹⁵ Corte cost., n. 449 del 1999 e, nello stesso senso, nn. 332 del 2000 e 445 del 2002.

la civile, ed è retta da un ordinamento che si deve ispirare al rispetto di tutti i principi giuridici che regolano l'intero corpo sociale del quale intimamente fa parte: ne consegue che i valori di cui è portatrice non possono godere di ragioni di preferenza rispetto a quelli ordinari, e le cui violazioni, essendo da tutti comprensibili, non possono ricevere un trattamento privilegiato che contrasterebbe col diritto inviolabile di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. Per confermare quella immedesimazione la Corte costituzionale «è intervenuta più volte per armonizzare con i valori costituzionali, in relazione al *tertium comparationis* costituito dalle disposizioni del diritto penale sostanziale e processuale comune, il processo penale militare e le stesse sanzioni stabilite per alcune fattispecie di reato»¹⁶.

In armonia con i riferiti orientamenti della Corte costituzionale bisogna assimilare il trattamento penale di alcuni comportamenti previsti come reati dal Codice penale militare di pace a quello riguardante l'intera società – tenendo conto del rilievo che in questa hanno e del significato che essa attribuisce loro – della quale il mondo di cui si parla fa parte integrante e indistinta, non essendo una «società separata rispetto a quella dei cittadini»¹⁷, allo scopo di far sì che l'ordinamento militare sia «rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini»¹⁸.

4. La giurisprudenza comune sul reato di ingiuria

Una recente sentenza della Corte di cassazione¹⁹ ha ricordato, sulla scia della consolidata giurisprudenza di legittimità, che i criteri per ritenere consumato il reato previsto dall'art. 594 c.p., «sono da individuare sia nel contenuto della frase pronunciata e nel significato che le parole hanno nel linguaggio comune (...) sia nelle concrete circostanze in cui la frase viene pronunciata». La Suprema Corte, per meglio precisare i confini dei concetti espressi ha chiarito, ad esempio, che l'espressione «basta, basta, mo m'hai rutti li cuiuni» è «priva di reale contenuto offensivo equivalendo essa in sostanza ad una manifestazione della volontà (dell'imputato) non di offendere l'onore o il decoro (della parte lesa) ma di non essere più oggetto delle sue reiterate richieste (...)» e ha affermato che «l'indubbia volgarità dei termini (...) non determina automaticamente la lesione del bene protetto dalla fattispecie di cui all'art. 594 c.p., proprio perché la frase incriminata (...) ha rappresentato una reazione, sicuramente scomposta e non giustificabile sul piano della ordinaria educazione,

¹⁶ Corte cost., n. 60 del 1998.

¹⁷ Corte cost., n. 278 del 1987.

¹⁸ Corte cost., n. 449 del 1999.

¹⁹ Cass., Sez V, 3 maggio 2013, P.M. e P.C. in proc. Fracasso, in *Mass. Uff.*, n. 256240.

alle richieste della parte civile, evidentemente vissute dall'imputato come assillanti». La Cassazione ha rilevato infine che «l'utilizzo di un linguaggio più disinvolto, più aggressivo, meno corretto di quello usato in precedenza caratterizza oggi il settore dei rapporti tra i cittadini, derivandone un mutamento della sensibilità e della coscienza sociale: siffatto modo di esprimersi e di rapportarsi all'altro, infatti, se è certamente censurabile sul piano del costume, è ormai accettato (se non sopportato) dalla maggioranza dei cittadini».

Anche in un'altra occasione il giudice di legittimità²⁰ ha ribadito che in tema d'ingiuria l'eventuale offensività di una determinata espressione deve essere riferita «al contesto sia ambientale che relazionale in cui la stessa viene proferta» ed ha aggiunto che in proposito bisogna tener conto d'una massima di esperienza secondo cui l'immediato e ormai generalizzato ricorso a frasi meno che urbane nelle relazioni sociali non può richiamare una risposta giudiziaria repressiva che estenda la tutela prevista contro la lesione dell'onore e del decoro anche a casi di contestazione dell'operato altrui».

In un'altra pronuncia la Cassazione²¹ ha sinteticamente ma efficacemente condiviso l'orientamento secondo il quale, «in materia di tutela penale dell'onore, al fine di accertare se sia stato leso il bene giuridico tutelato dalla norma, occorre far riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore, unitamente al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata esternata e alla coscienza sociale».

A proposito del contesto sociale in cui si svolge l'azione asseritamente ingiuriosa, la Suprema Corte²² ha ritenuto che il termine «pazzo (...)» è di sicuro inelegante e riassume in modo rozzo il pensiero di chi lo pronuncia, ma di sicuro non ha valenza diffamatoria, essendo entrato nel linguaggio parlato di uso comune. Quando tali termini vengano usati nelle discussioni, spesso accese, che si svolgono tra colleghi in ambito lavorativo (...) aventi ad oggetto temi concernenti l'organizzazione del lavoro (...) finiscono con l'aver un significato rafforzativo del concetto espresso ed evocativo delle gravi conseguenze che si potrebbero verificare (...) è certamente disdicevole e poco corretto che in una discussione di lavoro (...) si usino termini che possono essere irritanti e poco rispettosi per l'interlocutore (...) ma si deve escludere che essi siano tali da superare la soglia del penalmente rilevante».

Per tirare le fila, la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata ritiene che

²⁰ Cass., Sez. V, 26 agosto 2011, Di Coste, in *Mass. Uff.*, n. 250941.

²¹ Cass., Sez. V, 19 febbraio 2010, Saroli, in *Mass. Uff.*, n. 247473.

²² Cass., Sez. V, 8 gennaio 2010, Paglietti, in *Mass. Uff.*, n. 247218.

per giudicare dell'offensività di un'espressione verbale in relazione alla norma di cui all'art. 594 c.p. sia necessario ricorrere, insieme ad altri parametri, al significato che le parole hanno assunto nel linguaggio di uso comune, ormai molto più disinvolto, scorretto, addirittura violento rispetto a quello usato in tempi anche recenti, e non solamente fra le persone non acculturate oppure economicamente o socialmente svantaggiate, tanto è vero che ormai anche la stessa classe politica, al vertice del ceto dirigente della società e che rappresenta un potente modello di comportamento per tutti i cittadini, utilizza «toni accesi» ed «espressioni pesanti» che la stessa giurisprudenza della Corte Suprema ha ritenuto «ineliminabili»²³.

L'indicato criterio di valutazione del significato sociale del linguaggio, riferito all'attualità, al fine di giudicare della sussistenza del reato di ingiuria, dovrebbe essere esteso ai corrispondenti reati militari, anche in considerazione del fatto che la lesione dell'interesse che ne costituisce l'oggetto (alla coesione e all'ordine delle Forze Armate²⁴) si può verificare solamente quando risulti accertato il comune reato di ingiuria, che si ritiene assorbito nella struttura normativa di quelle figure²⁵, poiché la lesione dell'onore o del decoro d'una persona (militare) costituisce il presupposto normativo della violazione dell'interesse alla coesione e all'ordine delle Forze armate. Ne consegue che se, alla luce della sensibilità sociale, non si verifichi quella lesione, non possa essere messo in pericolo l'interesse cui presiede il Codice penale militare di pace.

Una considerazione particolare della questione, che sostenesse il ricorso a parametri diversi da quelli comuni per ritenere configurato il reato di ingiuria militare, non sarebbe costituzionalmente legittima alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale prima riferita²⁶ poiché «le esigenze della struttura militare»²⁷ si considererebbero superiori agli altri beni **I**costituzionalmente ed ordinariamente tutelati»²⁸. D'altra parte l'uso di un linguaggio libero e trasgressivo è sempre stato proprio dell'ambiente militare (giustificato dalle particolarità di quel mondo, soggetto ad esigenze di organizzazione, disciplina, a fatiche e pericoli), tanto che ha dato luogo ad una definizione d'uso comune, il "linguaggio da caserma", a proposito del quale si è sostenuto: «espressioni che nella vita civile avrebbero una certa qual forza in-

²³ Cass., Sez. V, 2 luglio 2010, Catone, in *Mass. Uff.*, n. 247972.

²⁴ Cass., Sez. I, 5 maggio 2008 n. 21863, Poggiali e altro, cit.

²⁵ Cass., Sez. I, 11 maggio 2011, Confl. giur. in proc. Rema, cit.

²⁶ V. note 8, 9, 10, 11, 12.

²⁷ Corte cost., nn. 449 del 1999, 332 del 2000, 445 del 2002.

²⁸ Corte cost., n. 278 del 1987.

timidatrice, stante la diversa sensibilità sociale delle parti, non trovano rispondenza nella vita militare. Il linguaggio usato abitualmente nelle caserme, decisamente poco riguardoso e talvolta basato proprio sulla intimidazione verbale al fine di ottenere il comportamento voluto, fa decadere nella fraseologia gergale tutta una serie di espressioni che normalmente sarebbero penalmente perseguibili²⁹. Se risponde a criteri di equilibrio e di rispetto del principio di eguaglianza l'eliminazione d'un trattamento di riguardo per il cosiddetto "linguaggio da caserma" rispetto a quello in uso tra civili, non bisogna cadere nell'errore opposto e ritenere che il linguaggio da usare fra militari debba essere più forbito, riguardoso, cerimonioso, formalistico, di quello in uso fra gli altri membri, anche di elevato rilievo sociale, della comunità, nella quale anche il personale militare vive ed opera.

La tesi che qui si sostiene trova una conferma nella lettura della «Relazione della commissione reale ai progetti preliminari del c.m.p.p. e del c.m.p.g.» (v. 153) che, illustrando le ragioni per cui alcune regole di carattere disciplinare avrebbero dovuto essere sanzionate anche penalmente, affermò che ciò dovesse avvenire «prevedendo l'abuso di autorità come reato militare, ma limitatamente alle offese in atti e alle più gravi offese con parole»³⁰. La precisazione del concetto generico di "offesa" è lasciata, come è naturale, al suo «significato alla luce che le parole hanno nel linguaggio comune»³¹, al «contesto ambientale»³², alla «coscienza sociale»³³ e, cioè, al linguaggio «ormai accettato (se non sopportato) dalla maggioranza dei cittadini»³⁴; ma è rilevante che il reato si debba configurare, secondo la commissione ministeriale, solamente in casi di significativa gravità.

In definitiva, l'ordinamento militare - secondo la Corte costituzionale cui s'è fatto riferimento poc'anzi - è integrato in quello statale e non costituisce un ordinamento autonomo perché non riguarda una formazione sociale separata dal popolo che costituisce lo Stato. Le persone alle quali esso si dirige sono titolari dei medesimi «diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini», come statuisce il Giudice delle leggi³⁵, la cui garanzia, riguardando diritti fondamentali, deve valere anche a scapito delle «esigenze della struttura militare». Se ne deduce che la violazione di quei diritti, basata sull'appartenenza del soggetto

²⁹ GALLO, voce *Minaccia nel diritto penale militare*, in *Dig. Pen.*, vol. VII, Torino, 2001, 1048.

³⁰ BRUNELLI-MAZZI, *Diritto penale militare*, Milano, 2007, 323.

³¹ Cass., Sez. V, 3 maggio 2013, P.M. e P.C. in proc. Fracasso, cit.

³² Cass., Sez. V, 26 agosto 2011, Di Coste, cit.

³³ Cass., Sez. V, 19 febbraio 2010, Saroli, cit.

³⁴ Cass., Sez. V, 3 maggio 2013, P.M. e P.C. in proc. Fracasso, cit.

³⁵ Corte cost., n. 449 del 1999.

all'organizzazione militare, sarebbe evidentemente incostituzionale. Ne consegue che i parametri da tener presenti per la configurazione del reato militare di ingiuria non dovrebbero essere diversi da quelli che valgono per tutti gli altri cittadini, a qualunque classe, categoria, ceto, ordine essi appartengano. Il trattamento di maggior favore riconosciuto, rispetto ai militari, ai comuni cittadini dal diritto vivente della giurisprudenza potrebbe essere il "*tertium comparationis*" che la Corte costituzionale dovrebbe utilizzare per eliminare un'ingiustificata disparità di trattamento. Allo stato il giudice militare, nel decidere sulle imputazioni riguardanti il reato di ingiuria, dovrebbe attenersi alla interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sopra patrocinate, onde evitare di cadere nella violazione dell'art. 3 Cost.

5. Il principio di offensività

La giurisprudenza della Corte Suprema riguardante il comune reato di ingiuria è frutto dell'applicazione al caso concreto del principio di necessaria offensività del fatto, secondo il quale un comportamento può essere considerato penalmente rilevante solamente quando esso determini una violazione effettiva o potenziale d'un bene o d'un valore protetti dall'ordinamento giuridico.

Il tema è stato affrontato dalla giurisprudenza, costituzionale e ordinaria, e dalla dottrina³⁶.

La Corte costituzionale ha efficacemente sancito il ruolo che il principio di offensività riveste nell'ordinamento giuridico osservando che esso opera su due piani: quello della previsione normativa, che assume la forma d'un precetto rivolto al legislatore perché preveda fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo o comunque riguardino la messa in pericolo di un bene o di un interesse oggetto della tutela penale (offensività in astratto); e quello dell'applicazione giurisprudenziale (offensività in concreto), che costituisce un criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, il quale è «tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato»³⁷.

Nell'approfondire il tema, il giudice delle leggi ha meglio precisato il ruolo del giudice ordinario nell'applicazione concreta del principio di offensività affermando che «esso - rimanendo impegnato ad una lettura teleologicamen-

³⁶ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte generale*, Bologna, 2010; MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, Padova, 2001; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, Roma, 2010; MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005.

³⁷ Corte cost., nn. 265 del 2005, 263 e 519 del 2000, 360 del 1995.

te orientata degli elementi della fattispecie, tanto più attenta quanto più le formule verbali impiegate dal legislatore appaiano, in sé, anodine o polisense - dovrà segnatamente evitare che l'area di operatività dell'incriminazione si espanda a condotte prive di un'apprezzabile potenzialità lesiva»³⁸.

Più recentemente anche la Corte di cassazione ha affrontato la questione della necessaria offensività del reato, cui ha dedicato un penetrante esame.

La Corte³⁹ ha asserito che la frammentarietà del diritto penale determina il legislatore a configurare un fatto come reato solamente in casi estremi, e cioè quando ritenga che il sacrificio della libertà individuale sia necessario per la tutela di interessi protetti (principio di legalità sostanziale); ma che la questione di maggiore interesse sul tema riguarda l'opera dell'interprete, che deve valutare la tipicità della condotta. La tipicità, afferma la Suprema Corte, ricorre quando il fatto corrisponde del tutto alla fattispecie astratta prevista dalla norma incriminatrice; ma aggiunge che secondo la dottrina e la giurisprudenza «la mera aderenza del fatto alla norma di per sé non integra il reato, essendo necessario anche che la condotta sia effettivamente lesiva del bene giuridico protetto dalla norma: non solo quindi *nullum crimen sine lege* ma anche *nullum crimen sine iniuria*». Da ciò la Corte fa derivare la conclusione, per la quale «la previsione del reato non mira a punire la mera disobbedienza alla norma, ma la condotta effettivamente lesiva del bene protetto». E ciò perché il principio di offensività è stato costituzionalizzato dall'ordinamento, attraverso le disposizioni degli artt. 13, 25 e 27 Cost., e si desume anche dalla disposizione del secondo comma dell'art. 49 c.p. in tema di reato impossibile, alla luce della quale si devono ritenere non punibili le condotte aderenti al tipo normativo, ma invece totalmente deficitarie di lesività.

La giurisprudenza che ha ad oggetto il reato di ingiuria fa applicazione del principio, sancito dalla Corte costituzionale, secondo il quale il giudice nell'esaminare il caso concreto alla luce del principio di offensività deve esercitare il proprio potere ermeneutico in maniera tanto più attenta quanto «più le formule impiegate dal legislatore appaiano in sé anodine o polisense», allo scopo di evitare che vengano ricomprese nella figura normativa le condotte prive di apprezzabile potenzialità lesiva. Anche il giudice militare dovrebbe adottare il principio di offensività quale criterio interpretativo-applicativo, come già fa il giudice comune, onde evitare di attribuire significati ormai desueti alla descrizione astratta e, pertanto, generica ed indeterminata del reato di ingiuria militare. Dovrebbe cioè adottare una forma di lettura della realtà fe-

³⁸ Corte cost., n. 225 del 2008.

³⁹ Cass., Sez. IV, 17 febbraio 2011, P.G. in proc. Marino, cit.

nomenica che eviti di colpire «fatti concretamente privi di ogni connotato di pericolosità»⁴⁰ perché ormai entrati nell'uso comune e concretamente accettati dalla società, e dovrebbe prendere atto che «l'utilizzo di un linguaggio più disinvolto, più aggressivo, meno corretto di quello usato in precedenza caratterizza oggi il settore dei rapporti tra i cittadini, derivandone un mutamento della sensibilità e della coscienza sociale: siffatto modo di esprimersi e di rapportarsi all'altro, infatti, se è certamente censurabile sul piano del costume, è ormai accettato (se non sopportato) dalla maggioranza dei cittadini» e che, ormai, si è formata una «massima di esperienza secondo cui l'immediato e ormai generalizzato ricorso a frasi meno che urbane nelle relazioni sociali non può richiamare una risposta giudiziaria repressiva che estenda la tutela prevista contro la lesione dell'onore e del decoro anche a casi di contestazione dell'operato altrui»⁴¹.

6. Un caso particolare

La divergenza dal dettato costituzionale è massima in un caso particolare.

La Polizia di Stato è un corpo civile militarmente organizzato i cui appartenenti non sono sottoposti al Codice penale militare di pace (nonostante le esigenze di buon andamento, coesione, ordine, disciplina, efficienza siano le medesime delle Forze Armate, e in special modo dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sottoposte invece al regime dettato dal predetto codice militare) ma al codice penale comune, anche per ciò che concerne i rapporti fra dipendenti, dello stesso o di diverso grado, che sfocino nella pronuncia di frasi ingiuriose o minatorie. L'antinomia si manifesta appieno ipotizzando che personale della Polizia di Stato, oppure dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza rivolgano ai loro rispettivi inferiori delle identiche frasi di contenuto non consono alla correttezza formale. Il dipendente della Polizia di Stato verrebbe giudicato secondo le norme del Codice penale comune e, in ipotesi, assolto alla luce dei parametri già illustrati, che tengono conto del fatto che alcune espressioni verbali non sono più ritenute ingiuriose perché accettate dalla coscienza sociale nel contesto ambientale in continua evoluzione e notevolmente diverso da quello di tempi anche abbastanza recenti; e non verrebbe neppure sottoposto, per la pronuncia di quelle parole, a procedimento disciplinare (*ex artt. 1, 5 co. 1, n. 2, 5 co.1, n. 3, 6 co. 2, n. 2, 8 co. 1, lett. a), Reg. disciplina Polizia di Stato*).

Al contrario il militare appartenente ai Carabinieri o alla Guardia di Finanza

⁴⁰ Corte cost., n. 225 del 2008.

⁴¹ Cass., Sez. V, 3 maggio 2013, P.M. e P.C. in proc. Fracasso, cit.

che avesse pronunciato parole identiche, non potendo godere dell'interpretazione (più favorevole) che riguarda la norma comune sull'ingiuria della quale si è ampiamente parlato, ma dovendo essere giudicato alla luce del parametro di valutazione adottato dalla giurisprudenza militare⁴², potrebbe essere condannato e, oltre tutto, ad una pena notevolmente superiore a quella prevista dall'art. 594 c.p.

7. La minaccia

Il reato militare di minaccia a un inferiore (art. 196, co. 1, c.p.m.p.) si presta alle stesse considerazioni già svolte a proposito del reato di ingiuria militare previsto dal secondo comma dello stesso articolo: esso, nonostante abbia la medesima struttura del reato comune, è considerato reato militare poiché è previsto e punito da una specifica disposizione del codice penale militare di pace, ed è ritenuto plurilesivo perché oltre che la persona offende anche l'interesse alla coesione e all'ordine delle Forze Armate⁴³. Rispetto al corrispondente reato comune di minaccia, quello militare contiene il predetto elemento specializzante, per cui si ritiene che fra le due figure non ricorra un'ipotesi di concorso formale di reati ma di concorso apparente di norme, dato che nella struttura del secondo reato sono compresi anche gli elementi oggettivi e soggettivi propri del reato comune, il quale resta assorbito nella struttura normativa del primo perché i fatti che lo integrano violano anche l'interesse militare alla tutela della disciplina⁴⁴.

Ma qual è la ragione per cui, nel diritto comune, si punisce la minaccia? Lo Stato intende tutelare con quella figura criminosa un diritto fondamentale dell'uomo, quello riguardante la libertà. In questo caso, la libertà di determinarsi autonomamente, senza essere costretto a tener conto di intimidazioni provenienti da parte di altri consociati, che restringerebbero o annullerebbero la libertà psichica del soggetto passivo. Quello scopo è perseguito, attraverso la norma che punisce la minaccia comune (art. 612 c.p.), apprestando una difesa anticipata dell'interesse tutelato, che non deve necessariamente essere leso, essendo sufficiente che sia messo in pericolo dal comportamento del soggetto attivo. Ne consegue che l'idoneità dell'azione deve essere giudicata in astratto, *ex ante*, e l'accertamento deve tener conto non del singolo individuo ma di un tipo astratto di uomo.

L'ormai notorio involgarimento dei comportamenti sociali dell'intera comu-

⁴² Cass., Sez. I, 10 febbraio 2009, P.G. in proc. Caldararu ed altro, in *Mass. Uff.*, 243545.

⁴³ Cass., sez. I, 11 maggio 2011, Confl. giur. in proc. Renna, cit.

⁴⁴ Cass., sez. I, 11 maggio 2011, Confl. giur. in proc. Renna, cit.

nità ha determinato, lo si è già detto prima, anche l'ampliamento della libertà di linguaggio, nel quale ricorrono sempre più di frequente, in ogni articolazione della comunità, espressioni che fino a tempi abbastanza recenti erano ritenute proprie di categorie sociali svantaggiate. Il nuovo linguaggio - ormai, più che tollerato, accettato comunemente nell'ambito della società civile⁴⁵ - ha spostato i limiti di configurabilità del reato di ingiurie come di quello di minaccia.

È ormai entrato nell'uso comune un linguaggio formalmente minaccioso ma in realtà solamente ruvido, e in genere stereotipato nella forma e nelle immagini, che costituisce essenzialmente una forma di protesta meno articolata di quella rappresentata da una argomentazione logica, ma tendente alle medesime finalità.

Il fenomeno di cui si parla potrebbe trovare spiegazione piuttosto che nella avanzante grossolanità, trivialità o sguaiatezza dei costumi, in un mutamento dei meccanismi della condotta umana che tende ad incanalare l'aggressività su binari innocui. È il fenomeno che in etologia viene definito come "ridirezione dell'attacco". Konrad Lorenz, fondatore dell'etologia moderna e premio Nobel per la medicina nel 1973, ha sostenuto che esso costituisce un processo di ritualizzazione del comportamento aggressivo, che si tramuta in una cerimonia puramente simbolica poiché si manifesta attraverso lo sfogo dell'impeto bellicoso su un oggetto diverso da quello che ha provocato lo stimolo: «così ad esempio un uomo esasperato da un altro finirà per pestare un pugno sul tavolo piuttosto che in viso a quello, appunto perché certe inibizioni glielo impediscono e la rabbia pretende una via d'uscita (...) la ri-direzione dell'attacco è l'espedito più geniale che l'evoluzione abbia inventato per costringere l'aggressività su binari innocui»⁴⁶.

Anche di queste trasformazioni sociali del linguaggio si deve tener conto al fine di ritenere configurato oppure no il reato di minaccia, compreso quello militare oggetto delle presenti riflessioni.

Secondo la giurisprudenza comune, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 612 c.p., la minaccia deve essere «idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo»⁴⁷, con la precisazione che il concetto di idoneità si deve dedurre da «tutte le modalità dell'azione per cui può e deve tenersi conto non solo del testuale tenore delle eventuali espressioni verbali, ma anche del contesto nel quale esse si collocano, onde verificare quale sia o possa essere stato

⁴⁵ Cass., Sez. V, 3 maggio 2013, P.M. e P.C. in proc. Fracasso, cit.

⁴⁶ LORENZ, *L'aggressività*, *Il Saggiatore*, 1979, 99.

⁴⁷ Cass., Sez. V, 10 gennaio 2014, P.C. in proc. B., in *Mass. Uff.*, n. 257951.

l'effettivo livello del timore o del turbamento prodotti nella persona offesa»⁴⁸. L'esempio più emblematico di linguaggio apparentemente minaccioso è quello col quale si minaccia di voler sodomizzare l'interlocutore. Esso in realtà è del tutto inidoneo ad intimidire perché rappresenta solamente una formula colorita ma ormai stereotipata di argomentazione verbale con la quale si manifesta protesta, stizza, dispetto, ma che è del tutto priva di prospettive reali che potrebbero preoccupare il destinatario. La Corte di cassazione ritiene, con giurisprudenza costante, che la locuzione di cui si parla non ha «alcuna oggettiva attitudine ad intimorire» perché «il male minacciato si presenta *ex se* non concretamente realizzabile» per cui «non è configurabile alcuna aggressione penalmente rilevante alla sfera psichica del soggetto passivo»⁴⁹. Molte espressioni intimidatorie hanno assunto nel tempo solamente una portata metaforica, convenzionale, di mero espediente verbale ritenuto idoneo a manifestare fastidio, protesta, riprovazione. Quasi mai quelle espressioni cagionano turbamento nel soggetto cui sono dirette. Appare necessario, comunque, verificare in concreto se le espressioni minacciose usate abbiano una connotazione esclusivamente formale e simbolica, stereotipata, oppure possano essere interpretate come realmente minatorie alla luce del principio costituzionale di offensività, di cui si è già parlato. La giurisprudenza ritiene che il reato sussiste se «la minaccia (...) sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo»⁵⁰, abbia cioè la caratteristica di essere almeno «potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale» dello stesso⁵¹, con l'avvertenza che quella idoneità intimidatoria deve essere «comprovata»⁵² alla luce di «massime di esperienza alla stregua *dell'id quod plerumque accidit*»⁵³, e non presunta. In particolare si ritiene che il giudizio debba tener conto «non solo del testuale tenore delle eventuali espressioni verbali, ma anche del contesto nel quale esse si collocano»⁵⁴ e, quindi, delle «modalità dell'azione» allo scopo di verificare se il «male prospettato sia anche soltanto idoneo a incutere timore in un soggetto passivo generalizzato»⁵⁵, poiché gli interessi tutelati «non sono quelli dei singoli individui bensì quelli medi

⁴⁸ Cass., Sez. V, 5 giugno 2012, G., in *Mass. Uff.* n. 254972; Id., Sez. V, 26 settembre 2008, De Marco, *ivi*, n. 242188.

⁴⁹ Cass., Sez. I, 5 marzo 2013, Ollano, in *Mass. Uff.* n. 255340; Id., Sez. VI, 10 giugno 1993, Ravidà, *ivi*, n. 194919.

⁵⁰ Cass., Sez. V, 10 gennaio 2014, P.C. in proc. B., cit.

⁵¹ Cass., Sez. V, 17 dicembre 2008, Parlato ed altri, in *Mass. Uff.*, n. 242604.

⁵² Cass., Sez. I, 23 dicembre 2008, Giuliani, in *Mass. Uff.*, n. 242484.

⁵³ DASSANO, voce *Minaccia*, in *Enc. Dir.*, vol. XXVI, Milano, 1976, 354.

⁵⁴ Cass., Sez. V, 8 ottobre 2012, G., cit.; Id., Sez. V, 26 settembre 2008, De Marco, cit.

⁵⁵ Cass., Sez. V, 5 febbraio 2010, Marchino Camillo, in *Mass. Uff.*, n. 247226.

della categoria sociale cui l'offeso appartiene», vale a dire «l'uomo medio appartenente al gruppo sociale del soggetto passivo»⁵⁶.

Il primo dei parametri cui il giudice deve far riferimento per accertare se un'espressione sia idonea ad intimorire è quello che riguarda il contesto generale della società, allo scopo di controllare se la frase minatoria usata non rientri fra quelle semplicemente simboliche e stereotipate che sono normalmente utilizzate per fini diversi da quello di intimidire, essendo frutto della ritualizzazione dell'aggressività illustrata da Lorenz, alla quale s'è fatto cenno poc'anzi.

In successione, chi giudica deve accertare quale sia il contesto specifico nel quale il fatto si è svolto, le modalità dell'azione, per sincerarsi che le espressioni verbali, viste *ex ante*, avrebbero avuto l'idoneità ad incidere sulla psiche d'un soggetto passivo medio, appartenente alla medesima categoria sociale della persona offesa, anche alla luce degli stati psicologici, dell'età, della capacità di resistenza o del grado di impressionabilità o pavidità della stessa. Sotto tale aspetto assumono rilievo le condizioni soggettive della persona offesa e del gruppo sociale nel quale può essere inquadrato. E così, ad esempio, espressioni generalmente ritenute inoffensive possono invece intimidire una categoria specifica di persone, quali sono ad esempio i bambini, che sono «proprio per la loro età maggiormente esposti a subire l'effetto di frasi intimidatorie, delle quali non sono in grado di percepire l'eventuale significato convenzionale o la portata eventualmente metaforica o anche la forma condizionata»⁵⁷. Le medesime considerazioni sono applicabili ad altre categorie di persone, ad esempio a quelle affette da malattie, psichiche o fisiche tali da indebolire o annullare la capacità di comprensione e di valutazione di parole, gesti, atteggiamenti; oppure di scemare le doti di coraggio, di resistenza, di saldezza emotiva.

Quanto all'ambiente militare, che qui interessa in particolare, il contesto è quello soggetto alle stringenti necessità delle attività d'istituto, che esigono rigorosa forza d'animo e intrepida personalità.

L'ambiente militare ha utilizzato al proprio interno, per un tempo immemorabile, un linguaggio duro e privo di fronzoli, che era definito "da caserma" con un'espressione sintetica ma efficace, universalmente conosciuta. L'uso di espressioni informali e ruvide aveva, ed ha, giustificazione nella particolarità della vita militare, nell'esigenza di imporre una dura disciplina onde ottenere risposte pronte ed incondizionate a comandi a volte di ostica e rischiosa ese-

⁵⁶ DASSANO, voce *Minaccia*, cit., 354

⁵⁷ Cass., Sez. V, 10 gennaio 2014, P.C. in proc. B., cit.

cuzione. Si ritiene, così, come si è già ricordato, che «espressioni che nella vita civile avrebbero una certa qual forza intimidatrice, stante la diversa sensibilità sociale delle parti, non trovano rispondenza nella vita militare. Il linguaggio usato abitualmente nelle caserme, decisamente poco riguardoso e talvolta basato proprio sulla intimidazione verbale al fine di ottenere il comportamento voluto, fa decadere nella fraseologia gergale tutta una serie di espressioni che normalmente sarebbero penalmente perseguibili»⁵⁸. L'uso di espressioni vigorose e l'accettazione d'una forma che non può essere improntata a gentilezza di modi, cortesia, buone maniere, pare legittimata dall'art. 21 del Regolamento di disciplina militare, secondo il quale rientra fra i «doveri propri dei superiori» quello di «mantenere salda la disciplina»: per raggiungere lo scopo il superiore deve «agire con fermezza» (co. 2, lett. h) e, all'occorrenza, deve richiamare il subordinato in «forma breve ed energica» (co. 2, lett. b) e, cioè, con parole che possono, entro i limiti che l'uso comune del linguaggio ritiene innocue, assumere forme in apparenza intimidatorie.

I militari svolgono attività delicate, pericolose, rischiose, siano esse azioni belliche o esercitazioni a queste propedeutiche, oppure operazioni di contrasto alla criminalità. Viene spontaneo pensare che chi pratici quelle attività non possa essere assimilato a colui che invece svolga lavori cui è estraneo qualunque pericolo e per i quali non occorra coraggio, determinazione, sprezzo del pericolo. Ed infatti il militare, in relazione alla sua particolare attività, è funzionalmente soggetto ad una serie di disposizioni normative che riguardano il dovere di esporsi alle minacce e al pericolo.

Si è acutamente osservato⁵⁹ che «numerose disposizioni legislative descrivono il militare come persona la quale, rispetto all'uomo medio, non solo deve temere meno il pericolo ma addirittura in molti casi ha il dovere giuridico di esporsi ad esso (...) il codice militare di pace è disseminato di disposizioni (...) secondo cui il militare è persona che ha il dovere giuridico di affrontare o, ancor più, di esporsi alle minacce. Il timore di pericolo è un valore negativo che permea l'intero impianto legislativo: non solo è configurato in via generale come circostanza aggravante comune (nota: dall'art. 47, n. 1, c.p.m.p.) ma talora costituisce elemento costitutivo del reato (nota: dall'art. 138 c.p.m.p.). In molti casi il pericolo fa addirittura sorgere nel militare l'obbligo giuridico di attivarsi per affrontarlo o quanto meno di non recedere (nota: artt. 111, 112, 113, 118, 137, 173, 175, 253, 259 c.p.m.p.)».

⁵⁸ GALLO, voce *Minaccia nel diritto penale militare*, in *Dig. Pen.*, vol. VII, Torino, 2001, 1048.

⁵⁹ SERGIO, *Il delitto di minaccia nel codice penale comune e militare: analogie, differenze e nuove prospettive*, in *Rass. giust. mil.*, 2010.

L'attitudine della minaccia ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo, che va sempre riferita alle condizioni dei protagonisti della condotta, deve fare necessario riferimento alla qualità di militare del soggetto passivo, perché essa implica che, ai fini del giudizio di idoneità concernente la sussistenza del reato, debba alzarsi per costui – come, al contrario, si abbassa per altre categorie di persone, come i bambini e i vecchi – rispetto al cittadino comune, la soglia del livello minimo del timore o del turbamento prodotti nella persona offesa, in relazione alla personalità decisa, alla preparazione a fronteggiare rischi e pericoli e minacce di reale e rilevantissima gravità, di cui è dotato colui che rivesta la qualità descritta dall'art. 1 d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545. Considerazioni che devono far concludere che i comportamenti che sono ritenuti idonei a minacciare la persona media possono non esserlo per un militare, il quale ha il dovere, soprattutto giuridico, di non cadere in stati di prostrazione, a meno che l'entità del male ingiusto si profili in maniera decisamente maggiore di quella sopportabile dall'uomo medio.

8. Il dolo

«L'art. 43 quando esige, perché il dolo sussista, la volontà dell'evento, lo qualifica espressamente come dannoso o pericoloso. Non basta cioè volere l'evento, ma occorre volere un evento dannoso o pericoloso, cioè avere la cognizione che esso può essere fonte di danno per gli interessi o i beni altrui»⁶⁰. Si sostiene inoltre che nei reati senza evento naturalistico «il soggetto non deve dunque volere soltanto la propria condotta... ma deve precisamente volere l'offesa, cioè la situazione che (...) si realizzerà a carico della persona nei cui confronti la sua azione è diretta»⁶¹.

La concezione dottrinale è accolta dalla giurisprudenza, che afferma: «nel delitto di minaccia il dolo (...) consiste nella cosciente volontà di minacciare ad altri un ingiusto danno ed è diretto a provocare la intimidazione del soggetto passivo (...)»⁶²; mentre nei delitti contro l'onore, esso si manifesta nella «consapevolezza della potenzialità offensiva delle parole e volontà di rivolgerle»⁶³.

La giurisprudenza di legittimità riguardante i reati militari è dell'avviso che «la cosciente volontà di pronunciare parole di univoco significato offensivo basta a concretare il reato»⁶⁴.

Sia nel delitto di ingiuria che in quello di minaccia, pertanto, il dolo si articola

⁶⁰ CONTENUTO, *Corso di diritto penale*, II ed., Roma, 1992, 349.

⁶¹ CONTENUTO, *Corso di diritto penale*, cit., 349.

⁶² Cass., Sez. I, 11 giugno 1985, Dessi, in *Mass. Uff.*, n. 170186.

⁶³ Cass. Sez. V, 7 febbraio 2013, Prado, in *Mass. Uff.*, n. 255015.

⁶⁴ Cass., Sez. I, 8 gennaio 2007, Rizzi, in *Mass. Uff.* 235335.

in due momenti:

- quello rappresentativo, nel quale il soggetto agente deve avere la consapevolezza che le parole che pronuncia sono giudicate dalla società di univoco significato offensivo;

- il momento volitivo, in quanto il soggetto deve agire con la volontà di provocare, nel primo caso, l'intimidazione del soggetto passivo e, nel secondo, di colpirne l'onore e il decoro.

Si pone pertanto il problema della sussistenza del dolo nei reati di minaccia o ingiuria militare nel caso in cui il soggetto agente - militare - abbia rivolto ad un interlocutore - anch'egli militare inferiore o superiore in grado - la fraseologia ipoteticamente offensiva o minatoria che la giurisprudenza - sulla scia dell'uso del linguaggio comunemente accettato dal corpo sociale - ritiene non configuri i reati previsti dagli artt. 594 e 612 c.p.

E' ovvia la constatazione che attualmente la società militare, a differenza che nei secoli passati, è una parte indistinguibile della comune società civile, nella quale i suoi appartenenti vivono, agiscono, lavorano: se ne dovrebbe dedurre che il linguaggio in uso in quella compagine non si differenzi da quello adottato dal resto della comunità, e ne dovrebbe conseguire che la pronuncia, da parte di un militare, di parole comunemente considerate innocue dal corpo sociale avvenga con la convinzione che esse non siano «socialmente interpretabili come offensive»⁶⁵: ciò dovrebbe far ritenere che il comportamento non sia assistito dal dolo nel suo aspetto rappresentativo.

Ma il dolo dovrebbe essere assente, nell'ipotesi considerata, anche come volizione, poiché si deve supporre che colui che ha agito nella convinzione, nella quasi certezza, di pronunciare parole anodine, anche se decise e rudi ma non offensive o intimidatorie, non sia assistito dalla volontà né di offendere né di minacciare l'antagonista.

La prima Sezione della Corte Militare di Appello, con la sentenza n. 104 del 24 settembre 2013, ha fatto applicazione dei principi cui si è accennato assolvendo l'imputato (un ufficiale dei Carabinieri che aveva minacciato e ingiuriato un inferiore), perché non aveva ritenuto che fosse «stata raggiunta la prova dell'elemento soggettivo del reato».

La Corte ha affermato, sulla scia della giurisprudenza corrente riguardo ai reati comuni previsti dal Codice penale, che «non è dato giungere ad affermare con certezza che l'imputato (...) si rese pienamente conto della valenza offensiva o minacciosa delle sue parole (...) tale valenza si misura obbiettivamente, nel senso che nessuna parola può essere considerata lesiva se non ha

⁶⁵ Cass. Sez. V, 7 febbraio 2013, Prado, cit.

tale carattere in base al suo comune significato, o al significato che il contesto le conferisce». Ed ha aggiunto: «Ma per la responsabilità penale occorre anche che di tale portata lesiva il soggetto si renda conto; diversamente, come in questo caso, il fatto è dimostrato e il dolo resta incerto». Fra gli elementi che hanno instillato nella Corte il dubbio, non risolvibile, circa la configurazione del dolo, c'è anche il fatto che la situazione del reparto era tale che: «non permise all'imputato, pressato dall'esigenza di risolvere la questione operativa che si era determinata, di rendersi conto appieno della valenza lesiva delle parole» e che «perciò la sua percezione della valenza lesiva delle parole poteva essere sottoposta a qualche scarto semantico che lo portò a inciampare in parole deplorabili, senza però rendersi conto di superare oggettivamente la soglia della rilevanza penale (...) (ed è) (...) appunto sull'elemento soggettivo dell'imputato che la Corte non può superare il dubbio (...) (perché) (...) il timore indotto non assume rilevanza penale se non è accompagnato dalla certezza dell'elemento soggettivo di chi ha proferito le parole».

La Corte, ritenendo che « (...) l'imputato non intendeva certo sopprimere (la parte lesa) (...) o recargli nocimento fisico, e l'unico intento delle sue parole, frutto di scelta frettolosa e deplorabile, era allontanare l'interlocutore», e che lo «stato di improvvisa agitazione (...) ha contribuito alla sua inesatta percezione del valore lesivo delle sue parole», ha concluso: «tutto ciò considerato, la Corte non può superare il dubbio sull'elemento soggettivo e, quindi si impone (...) l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato».

La decisione ora riferita, e l'argomentazione che contiene, dovrebbe costituire un significativo precedente per l'auspicato cambiamento di direzione della giurisprudenza sui reati riguardanti la disciplina militare.